

Comune di Oppeano

Provincia di Verona

oooooooooooo

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI / ECOLOGIA

C.F. 80030260238

P.IVA 01536590233

Ordinanza n. 88;

Oppeano, lì 09.10.2007

prot. n. 14435;

Oggetto: DIVIETO DI PESCA E DI UTILIZZO DELL'ACQUA AD USO IRRIGUO DELLE CAVE DI PROPRIETA' DEL SIG. ZANCANELLA GILBERTO OTTAVIO DI ROVERCHIARA IN VIA DELLE FOSSE, FRAZIONE VALLESE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che a seguito prelievo di campioni di acqua superficiale effettuati dall'ARPAV in data 28.09.2007, presso le cave site in via delle Fosse, frazione di Vallese, utilizzate a scopo irriguo e popolate da fauna ittica, di proprietà del Sig. Zancanella Gilberto Ottavio, residente in Roverchiara, via Porto, 24/b, con nota pervenuta dalla medesima Agenzia il 05.10.2007, prot. ns. atti n. 14306, è stata segnalata la presenza di cromo esavalente nelle acque superficiali, oltre il valore di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) previsto dall'Allegato 5, tabella 2, del D. Lgs. 152/06;

RITENUTO pertanto di interdire la pesca e l'utilizzo dell'acqua delle cave ad uso irriguo;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

ORDINA:

è fatto divieto di utilizzo dell'acqua prelevata ad uso irriguo e di pesca della fauna ittica dalle cave site in via delle Fosse, in frazione Vallese, di proprietà del Sig. Zancanella Gilberto Ottavio, residente in Roverchiara.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia notificato al Sig. Zancanella Gilberto Ottavio, residente in Roverchiara, via Porto, 24/b

DISPONE ALTRESI'

che copia della presente sia trasmessa per gli adempimenti di competenza:

- alla locale Stazione Carabinieri;
- al Servizio Polizia Municipale;
- all'albo pretorio;
- all'A.R.P.A.V.- Dipartimento provinciale di Verona, via A. Dominutti, n. 8 – Verona;
- all'ULLSS 21 – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e Servizio Veterinario - via C. Gianella, n. 1 - Legnago
- alla Provincia di Verona – Settore Ecologia, via Delle Franceschine, n. 10 – Verona;
- alla Regione Veneto – Direz. Tutela dell'Ambiente, Calle Priuli, n. 99 - 31121 Venezia;
- al Prefetto di Verona – via Santa Maria Antica, n. 1 – Verona.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, alternativamente, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa notifica.

La presente ordinanza potrà essere revocata soltanto con l'emissione di un'ulteriore analogo provvedimento.

Il Sindaco
rag. Alessandro Montagnoli

/la